



Annuario 2023
Corte costituzionale





Annuario 2023
Corte costituzionale



6 **“La Corte custode attenta della Costituzione. Ma la Costituzione non appartiene ai custodi. È di tutti.”**

*Intervista al Presidente
Augusto Antonio Barbera*

12 **La Corte**

16 **Un anno in cifre**

22 **Le decisioni del 2023**

38 **La relazione annuale**

40 **Le conferenze stampa**

42 **Le donne e la Corte**

46 **La Corte, i podcast
e le videointerviste**

50 **Viaggio in Italia
La Corte costituzionale
nelle scuole**

54 **La Corte e i bambini**

56 **La Corte in TV**

60 **Gli eventi del 2023**

66 **L’Istituzione e i suoi uffici**

Nella foto a sinistra la facciata di Palazzo della Consulta

A seguire, il Collegio presieduto dal 12 dicembre 2023
da Augusto Antonio Barbera in udienza pubblica



“La Corte custode attenta della Costituzione. Ma la Costituzione non appartiene ai custodi. È di tutti.”

Intervista al Presidente Augusto Antonio Barbera



Presidente Barbera, la Corte è composta da quindici giudici che devono, per necessità, parlare con una sola voce. Le decisioni prese in camera di consiglio con un alto spirito di condivisione aggiungono valore all'autorevolezza del Collegio?

“Divenuto giudice costituzionale, sono rimasto colpito dalla intensità con la quale la collegialità permea la vita della Corte, al punto che non vi è aspetto di una decisione che non sia oggetto di confronto meditato tra ciascuno di noi, fino a toccare nella consueta camera di consiglio del lunedì le più minute espressioni lessicali; financo le virgole! Ogni nostra pronuncia, allora, si può dire assunta all'unanimità. Non, ovviamente, nel senso che venga condivisa da tutti: sarebbe ingenuo credere che le questioni di costituzionalità contengano in sé una sola e unica soluzione. Ma la stesura di una pronuncia costituzionale, e la sua successiva lettura e approvazione, rifugge da ogni logica di esclusione; le maggioranze nel Collegio si formano e si disfano di volta in volta senza pregiudizi di sorta; senza, è ovvio, nessun pregiudizio politico.”

La decisione del Collegio di non riportare più il nome e il cognome del relatore o della relatrice, nei comunicati stampa della Corte che illustrano le sentenze, va letta come una spinta ulteriore nella direzione di una Corte che parla sempre all'unisono?

“L'intento di questa innovazione è quello di valorizzare al massimo la collegialità e la raggiunta composizione dei fisiologici contrasti che ogni questione giuridica potenzialmente suscita. L'esito al quale il Collegio per-

viene è, infatti, frutto del confronto tra opinioni diverse, anche espressione di differenti percorsi professionali e sensibilità culturali. Lo scopo, inoltre, è quello di evitare che nella comunicazione sulle sentenze veicolata dalla Corte verso l'esterno venga letta un'eccessiva personalizzazione.”

Nel dibattito pubblico è frequente imbattersi nelle preoccupazioni di chi teme che la Corte possa presto vedere limitata la sua indipendenza. Crede che le regole per la composizione del Collegio siano solide e articolate a sufficienza per evitare che queste previsioni si verifichino?



Leggi la relazione annuale

“Credo che queste regole rappresentino una garanzia per l'indipendenza dei giudici. La Corte è composta da quindici giudici: cinque espressi dalle supreme magistrature (tre dalla Cassazione, uno dal Consiglio di Stato ed uno dalla Corte dei Conti) con elezione a scrutinio segreto; cinque nominati dal Capo dello Stato in piena autonomia, per lo più fra accademici, nel rispetto di un certo pluralismo culturale e di genere; cinque sono eletti dal Parlamento in seduta comune con una maggioranza altissima (se non si raggiungono i due terzi è necessaria la maggioranza dei tre quinti), ovviamente a scrutinio segreto, con la inevitabile coda dei franchi tiratori. Per l'elezione di questi ultimi giudici sono necessari, quindi, accordi fra i gruppi parlamentari: benvenuti perché espressione di pluralismo politico! La collegialità e il rispetto del segreto della camera di consiglio sono poi – e lo dico con forza! – ulteriori elementi di garanzia dell'autonomia dei giudici; in particolare, per quelli di nomina parlamentare, anche dai gruppi politici che li hanno indicati.”

Voi giudici spronate il Parlamento inviando moniti al legislatore, che spesso preferisce lasciar correre, ma fate notizia in prima pagina solo quando cancellate una norma in contrasto con la Costituzione...

“In effetti fanno notizia le sentenze che dichiarano l’illegittimità di una norma e questo – è ovvio – infastidisce la maggioranza che quella legge aveva votato: è accaduto con tutte le maggioranze, quelle più antiche di centro, quelle di centro sinistra e quelle di centro destra. Ma sarebbero da considerare anche le sentenze che respingono eccezioni di costituzionalità salvando puntuali scelte legislative di tutte le maggioranze fin qui succedutesi.”

Ha in mente qualche sentenza in particolare?

“Di recente, per esempio, i titoli dei giornali hanno dato grande rilievo ad alcune norme demolite dalla Corte relative al *Jobs Act* mentre, in precedenza, erano state riportate con molto meno clamore quelle decisioni che, sempre in materia di *Jobs Act*, avevano confermato le scelte del legislatore.”

Esiste ampia letteratura sui possibili conflitti tra i Parlamenti e le Corti, così come tra i Governi e le Corti. Non è raro sentir argomentare che i palazzi della politica mal tollerano l'autonomia degli organismi di garanzia.

“Per le rispettive funzioni, è naturale che talvolta ci sia un dialogo critico: anche le Corti devono porre grande attenzione a non invadere il campo d’azione del legislatore. Nella relazione per la Riunione straordinaria della



Corte, mi soffermo su un punto che ritengo cruciale: il rispetto incrociato. In un sistema costituzionale fondato sulla separazione dei poteri, infatti, al rispetto dell’autonomia delle decisioni delle magistrature corrisponde l’altrettanto rilevante rispetto delle decisioni delle sedi parlamentari, espressione della sovranità popolare.”

Lei afferma che, in un sistema articolato come il nostro, la lettura della Costituzione sia compito non esclusivo della Corte e, quindi, potenzialmente diffuso tra tutte le istituzioni. Vuole spiegare meglio?

“La Carta costituzionale non andrebbe letta come un ‘testo separato’ ma, piuttosto, come parte irradiante di un più ampio ‘ordinamento costituzionale’, alimentato dalla ‘base materiale’, su cui poggia, che è in continua evoluzione. Sia essa rappresentata dal Parlamento, dai giudici, dal ricco tessuto sociale. È anche in questa chiave che va letto il coinvolgimento delle sedi parlamentari che questa Corte sollecita nell’assunzione di scelte che necessariamente richiedono una lettura ‘non ingessata’ della Costituzione. Ma tale lettura è alimentata soprattutto da questa Corte, chiamata sì ad essere ‘Custode della Costituzione’, ma restando sempre attenta a non costruire, con i soli strumenti dell’interpretazione, una fragilissima ‘Costituzione dei custodi’.”

E se questo coinvolgimento non scatta?

“È questo il senso profondo della sollecitazione che la Corte ha fatto al Parlamento, chiamandolo ad intervenire, per esempio, sul fine vita. Del resto questa sinergia in passato ha già dato i suoi frutti sulla disciplina dell’interruzione di gravidanza o su quella del-

le unioni civili. Sono scelte frutto del concorso di pronunce della Corte costituzionale a cui hanno fatto seguito decisioni legislative.”

È pur vero, però, che i moniti inviati dalla Corte al legislatore sono più volte caduti nel vuoto. Anche quando si tratta di temi sociali ed etici molto rilevanti per i cittadini.

“Certamente la Corte non può rinunciare al suo ruolo di garanzia che, davanti a una reiterata inerzia legislativa, prevede anche il compito di accertare e dichiarare i diritti fondamentali consolidatisi e oggi reclamati da una coscienza sociale in continua evoluzione. Penso, in particolare, ai moniti relativi al riconoscimento di quei bimbi nati all’estero con pratiche che in Italia sono vietate, ma che non possono essere motivo di discriminazione nei loro confronti. Le incertezze giuridiche, del resto, stanno portando i Comuni a muoversi confusamente nelle più svariate direzioni.”

A suo avviso le persone possono sentirsi pienamente tutelate dalla Corte costituzionale?

“Purtroppo la struttura del giudizio di costituzionalità, che presuppone una questione sollevata da un giudice nel corso di un giudizio, non ci ha consentito, finora almeno, di intervenire nella grave compressione dei diritti operata dai grandi gruppi privati multinazionali che controllano il governo dei *social*. La Corte ha fatto tantissimo sul fronte delle libertà ma sulle grandi piattaforme digitali, che regolano la vita dei cittadini, permangono forti limiti.”

Le decisioni assunte dalla Corte incidono, talvolta anche con conseguenze finanziarie non trascurabili, sul bilancio dello Stato: e un debito pubblico

più pesante ricadrebbe inevitabilmente sulle future generazioni.

“L'equilibrio di bilancio, che la Costituzione tutela con l'articolo 81, incide in prospettiva non soltanto sulle future generazioni ma anche sulle attuali, tenuto conto che siamo costretti a pagare enormi interessi, quasi 90 miliardi di euro nel 2024, utilizzando risorse che invece potrebbero essere destinate all'istruzione, alla sanità, alle infrastrutture... Nel valutare la legittimità costituzionale di una disposizione, qualora questa non si ponga in diretto ed antinomico rapporto con una norma costituzionale, bisogna dunque operare un bilanciamento con altri interessi e valori costituzionali, fra cui l'equilibrio di bilancio. Per questo, dopo l'ovvio confronto con i colleghi, avrei intenzione di proporre la costituzione di un nucleo di esperti

sere chiaro però che si tratterebbe di indicazioni puramente orientative.”

I giudici della Corte non sono più soltanto “signori”. Lo avete deciso all'unanimità, nella prima camera di consiglio non giurisdizionale da lei presieduta, abolendo, nell'epigrafe delle sentenze, “la Corte costituzionale composta dai signori giudici”...

“È una questione di forma. Ma è stato comunque un passo doveroso da compiere per abbandonare retaggi linguistici del passato. A questo aggiungo un altro piccolo passo che stiamo compiendo in collaborazione con il Comandante generale dell'Arma dei Carabinieri: presso il comando della Corte arriveranno molto presto alcune carabinieri che affiancheranno i colleghi in servizio qui a Palazzo della Consulta. Pienamente consapevole che i percorsi per raggiungere la parità di genere sono altri, lunghi e complessi, la Corte è da sempre in prima linea su questo fronte.”

si per raggiungere la parità di genere sono altri, lunghi e complessi, la Corte è da sempre in prima linea su questo fronte.”

Ci ricorda alcune di queste tappe?

“Grazie a una sentenza, le donne per la prima volta hanno avuto accesso al concorso per entrare in magistratura e nella carriera prefettizia, penso poi alla

disciplina sull'interruzione di gravidanza, alla cancellazione dell'adulterio come reato attribuibile solo alle donne, all'abolizione del divieto di promuovere i contraccettivi. Oppure alla tutela della salute della donna nella procreazio-



all'interno del Servizio studi che valuti l'incidenza delle decisioni sulla spesa e sulla diminuzione delle entrate, ma anche sulle ricadute delle stesse sui procedimenti amministrativi. Deve es-

ne medicalmente assistita, alle regole sul doppio cognome e ad altre sentenze ancora. Sono tante le pronunce della Corte che hanno affrontato temi legati alla parità di genere. Tutto questo però non basta perché bisognerebbe agire anche in ambito extralegislativo, nella società, nelle relazioni interpersonali, in quello spazio che Michel Foucault chiama la *microfisica del potere*...”

Nel lungo Viaggio in Italia della Corte ripreso a settembre del 2023 e che continuerà anche nel prossimo anno scolastico, i giudici costituzionali stanno riallacciando i fili di un dialogo con gli studenti di alcune scuole superiori in tutte le regioni. Per il futuro, è ipotizzabile pensare di consolidare questa esperienza per coinvolgere un maggior numero di docenti e di studenti?

“Il Viaggio nelle scuole sta avendo un buon successo! È stata una eccellente idea di Paolo Grossi, anche grazie alla collaborazione con il Ministero dell'Istruzione. Intenderei adesso riprendere contatto con il Ministro Giuseppe Valditara per provare ad accrescere insieme la portata di questa iniziativa, rivolgendoci in particolare ai professori chiamati dai nuovi programmi ad insegnare educazione civica, così da realizzare un 'effetto moltiplicatore' di questa importante esperienza.”

Nell'orizzonte europeo si moltiplicano le fonti e i parametri di riferimento, quindi non solo nazionali ma anche comunitari e internazionali. In questa cornice allargata e a tratti complessa, che travalica i limiti del potere statale, cambia il passo della Corte sulla lunga strada della tutela dei diritti e della persona?

“Non bastando quel giudice a Berlino che Bertolt Brecht faceva auspicare

al mugnaio di Potsdam, più Corti sono chiamate ad assicurare l'osservanza di più Carte: le singole Corti costituzionali nazionali, la Corte di giustizia, la Corte europea dei diritti, nonché i giudici comuni, altrettanto protagonisti nei fronti periferici.”

Strette fra queste Corti e i giudici comuni, che con le prime talvolta dialogano direttamente, le Corti costituzionali nazionali non rischiano l'emarginazione?

“Non proprio, ma è una posizione non facile per la Corte italiana, dovendo contemporaneamente garantire sia la Costituzione nazionale, sia l'applicazione del diritto europeo, sia l'osservanza della Convenzione dei diritti o della Carta sociale europea. In quest'ottica si è inserita la sentenza numero 269 del 2017, che ha consentito la cosiddetta doppia pregiudiziale. Nel caso di rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia, con l'iniziativa incidentale davanti a questa Corte, eventualmente assunta in fase anteriore al rinvio alla Corte di Lussemburgo, il giudice comune si assicura che la questione sia esaminata nell'ottica della Costituzione repubblicana, così da fare emergere, ove essa non sia ritenuta fondata, ogni ulteriore profilo meritevole di considerazione nella prospettiva del diritto dell'Unione.”

Ciò non significa ridimensionare l'importanza del diritto europeo e il ruolo della Corte di giustizia?

“Al contrario! Non si può ormai dubitare che il giudizio costituzionale sia divenuto una sede privilegiata di applicazione del diritto dell'Unione, in un'ottica sia di integrazione delle tutele, sia di arricchimento del significato di esse alla luce dei principi propri del diritto dell'Unione.”

La Corte

Il Collegio presieduto
da Augusto Antonio Barbera



Il Presidente



AUGUSTO ANTONIO BARBERA

Professore emerito di Diritto costituzionale, è eletto dal Parlamento il 16 dicembre 2015. Giura il 21 dicembre 2015. Viene eletto Presidente il 12 dicembre 2023.

I tre Vicepresidenti



FRANCO MODUGNO

Professore emerito di Diritto costituzionale, è eletto dal Parlamento il 16 dicembre 2015. Giura il 21 dicembre 2015. Nominato Vicepresidente il 12 dicembre 2023.



GIULIO PROSPERETTI

Professore ordinario di Diritto del lavoro, è eletto dal Parlamento il 16 dicembre 2015. Giura il 21 dicembre 2015. Nominato Vicepresidente il 12 dicembre 2023.



GIOVANNI AMOROSO

Presidente di sezione della Corte di cassazione, è eletto dalla Corte di cassazione il 26 ottobre 2017. Giura il 13 novembre 2017. Nominato Vicepresidente il 12 dicembre 2023.

Nella foto a sinistra, il Collegio presieduto da Augusto Antonio Barbera in camera di consiglio, nella Sala Pompeiana di Palazzo della Consulta



**FRANCESCO
VIGANÒ**

Professore ordinario di Diritto penale, è nominato dal Presidente della Repubblica il 24 febbraio 2018. Giura l'8 marzo 2018.



**LUCA
ANTONINI**

Professore ordinario di Diritto costituzionale, è eletto dal Parlamento il 19 luglio 2018. Giura il 26 luglio 2018.



**EMANUELA
NAVARRETTA**

Professoressa ordinaria di Diritto privato, è nominata dal Presidente della Repubblica il 9 settembre 2020. Giura il 15 settembre 2020.



**MARIA ROSARIA
SAN GIORGIO**

Presidente di sezione della Corte di cassazione, è eletta dalla Corte di cassazione il 16 dicembre 2020. Giura il 17 dicembre 2020.



**FILIPPO
PATRONI GRIFFI**

Presidente del Consiglio di Stato, è eletto dal Consiglio di Stato il 15 dicembre 2021. Giura il 29 gennaio 2022.



**STEFANO
PETITTI**

Presidente di sezione della Corte di cassazione, è eletto dalla Corte di cassazione il 28 novembre 2019. Giura il 10 dicembre 2019.



**ANGELO
BUSCEMA**

Presidente della Corte dei conti, è eletto dalla Corte dei conti il 12 luglio 2020. Giura il 15 settembre 2020.



**MARCO
D'ALBERTI**

Professore emerito di Diritto amministrativo, è nominato dal Presidente della Repubblica il 15 settembre 2022. Giura il 20 settembre 2022.



**GIOVANNI
PITRUZZELLA**

Professore ordinario di Diritto costituzionale, è nominato dal Presidente della Repubblica il 6 novembre 2023. Giura il 14 novembre 2023.



**ANTONELLA
SCIARRONE
ALIBRANDI**

Professoressa ordinaria di Diritto dell'economia, è nominata dal Presidente della Repubblica il 6 novembre 2023. Giura il 14 novembre 2023.

Nel 2023, tre giudici lasciano Palazzo della Consulta: l'11 novembre la Presidente Silvana Sciarra e i Vicepresidenti Daria de Pretis e Nicolò Zanon terminano il loro mandato di nove anni. Il 14 novembre del 2023 giurano due nuovi giudici: Giovanni Pitruzzella e Antonella Sciarrone Alibrandi. Il 12 dicembre viene eletto alla guida della Consulta Augusto Antonio Barbera, che nomina Vicepresidenti Franco Modugno, Giulio Prospertti e Giovanni Amoroso.

Un anno in cifre

I numeri del 2023



Leggi i report del Servizio studi

Nel 2023 sono state 229 le decisioni della Corte costituzionale (180 sentenze e 49 ordinanze): si tratta di un dato inferiore del 15,2% rispetto a quello del 2022 (270) e significativamente al di sotto dei numeri registrati in passato.

Con riferimento agli ultimi quindici anni (2009-2023), il valore medio delle decisioni è stato di 340 tra il 2009 e il 2013,

di 277 tra il 2014 e il 2018 e di 267 tra il 2019 e il 2023.

La diminuzione dei valori assoluti rispetto al passato è, ancora una volta, dovuta alla minore quantità di atti di promovimento pervenuti.

Infatti, anche se il numero delle ordinanze di rimessione trasmesse nel 2023 (170) è leggermente superiore a


quello del 2022 (160), i 35 ricorsi in via principale pervenuti confermano l'indicata tendenza, facendo registrare una sensibile contrazione (-59,3%) in confronto con gli 86 del 2022.

Con riguardo alle diverse tipologie di giudizio, le 229 decisioni del 2023 sono così ripartite: 140 (115 sentenze e 25 ordinanze) nel giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale; 70 (58 sentenze e 12 ordinanze) nel giudizio di legittimità costituzionale in via principale; 2 sentenze nel giudizio per conflitto di attribuzione tra Stato, Regioni e Province autonome; 13 nel giudizio per conflitto di attribuzio-


ne tra poteri dello Stato (8 ordinanze emesse nella fase di ammissibilità e 5 sentenze nella fase di merito). Completano il quadro 4 ordinanze di correzione di errori materiali. Non sono state pronunciate sentenze in tema di ammissibilità del referendum.

Tradotti i suddetti valori in termini percentuali, si può notare come il giudizio in via incidentale abbia riguardato il 61,1% delle pronunce adottate, mentre il giudizio in via principale si è attestato al 30,6% del totale. Il restante contenzioso è così ripartito: 0,9% per i conflitti tra enti; 5,7% per i conflitti tra poteri dello Stato; 1,7% per la correzione di errori.

Durata media nel giudizio in via incidentale (in giorni)



Il rapporto tra sentenze e ordinanze (2009-2023)



La risposta alla domanda di giustizia costituzionale

Anche per l'anno 2023 il giudizio in via incidentale, con le sue 140 decisioni, ha rappresentato la quota più rilevante del contenzioso costituzionale, pari al doppio del giudizio in via principale.

Il dato del 2023, pur segnando una lieve flessione (-12,5%) rispetto alle 160 decisioni del 2022, è comunque superiore a quello del 2022 se espresso in termini percentuali in rapporto al totale delle decisioni (rispettivamente 61,1% e 59,3%).

Le 70 decisioni adottate nel 2023 in sede di giudizio in via principale mostrano un decremento pari al 16,7% rispetto alle 84 del 2022. Parimenti, il valore percentuale in rapporto al totale delle decisioni (30,6%) è inferiore a quello del 2022 (31,1%). Ancora una volta, è confermata l'eccezionalità dei dati del 2012 (47,5%) e del 2013 (45,7%) che esibiscono un'inedita prevalenza quantitativa del giudizio in via principale su quello in via incidentale all'interno del contenzioso costituzionale.


Per quanto attiene al conflitto tra Stato, Regioni e Province autonome, il dato del 2023, pari a 2 decisioni, ha dimezzato quello del 2022 (4 pronunce); similmente, il valore percentuale in rapporto al totale delle decisioni è passato dall'1,5% del 2022 allo 0,9% del 2023.

È rimasta quasi invariata, invece, la situazione che riguarda il conflitto tra poteri dello Stato: 13 decisioni nel 2023 e 12 nel 2022. E si è confermata la prevalenza delle pronunce in sede di ammissibilità (8 nel 2023 e 11 nel 2022) rispetto a quelle adottate nella fase di merito (5 nel 2023 e 1 nel 2022).

229


decisioni

di cui 140 nel giudizio incidentale



- Giudizio in via incidentale
- Giudizio in via principale
- Conflitto tra enti
- Conflitto tra poteri dello Stato
- Correzione errori materiali

Giudizi pervenuti, decisi e pendenti (totale, 2023)



Giudizio in via incidentale

Si origina nel corso di una controversia in sede giurisdizionale, laddove il giudice, chiamato ad applicare una disposizione legislativa o un atto avente forza di legge che presenti dubbi di compatibilità con la Costituzione, sollevi questione di legittimità costituzionale d'ufficio o sollecitato dall'istanza di una delle parti.

La pendenza

Al 1° gennaio 2023 risultavano pendenti complessivamente 233 giudizi; nel corso dell'anno sono pervenuti 223 atti di promovimento e ne sono stati definiti 284. La pendenza di fine anno ammonta a 172 giudizi ed è nettamente inferiore a quella di fine 2022 (-26,2%). Passando all'esame dei dati disaggregati per tipo di giudizio, si osserva che i giudizi in via incidentale pendenti al 1° gennaio 2023 erano 147; nel corso dell'anno sono pervenuti 170 atti di promovimento e ne sono stati definiti 185. La pendenza al 31 dicembre 2023 si è dunque attestata a 132 giudizi da definire, con una diminuzione del 10,2% rispetto all'anno precedente. I dati relativi al giudizio in via principale descrivono una riduzione estremamente significativa (-60,8%) della pendenza, con 31 giudizi ancora da definire rispetto ai 79 di inizio anno; nel corso del 2023 sono pervenuti 35 ricorsi e ne sono stati decisi 83.

Per quel che attiene ai conflitti tra enti, il dato della pendenza (2) rimane invariato rispetto a quello del 1° gennaio 2023: infatti, nel corso dell'anno, sono pervenuti 3 conflitti e ne sono stati definiti 3.

In relazione ai conflitti tra poteri dello Stato, i dati della fase di ammissibilità sono esaminati disgiuntamente da quelli della fase di merito.

La pendenza delle ammissibilità a fine anno (1) è inferiore a quella del 2022: infatti, al 1° gennaio 2023 risultavano pendenti 3 conflitti, nel corso dell'anno ne sono pervenuti 6 e ne sono stati definiti 8.

Per la fase di merito risultano pendenti 6 conflitti, mentre al 1° gennaio 2023 il dato della pendenza era pari a 2; nel corso dell'anno sono, infatti, pervenuti 9 conflitti e ne sono stati definiti 5.

I tempi del giudizio costituzionale

I tempi del contenzioso costituzionale si confermano ragionevolmente brevi. Il dato fondamentale attiene all'intervallo tra la pubblicazione dell'atto di promovimento e la trattazione della causa. Nel giudizio in via incidentale, la media dei giorni trascorsi tra la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale dell'ordinanza di rimessione e la data di trattazione in udienza pubblica o in camera di consiglio è stata di 227 giorni; si tratta di un valore inferiore a quello degli ultimi due anni (292 giorni nel 2022 e 245 nel 2021) e simile a quello del 2020 (226). Nel giudizio in via principale, l'intervallo tra la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del ricorso e la trattazione della causa è stato di 251 giorni: un

valore significativamente inferiore a quello degli anni precedenti (324 giorni nel 2022, 351 nel 2021, 372 nel 2020). Nel conflitto tra enti, dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del ricorso alla sua trattazione sono trascorsi, in media, 172 giorni. Pur trattandosi di un valore leggermente superiore a quello del 2022 (159 giorni), risulta comunque inferiore a quelli del 2021 (331 giorni) e del 2020 (180 giorni). Nel conflitto tra poteri dello Stato, l'intervallo tra la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del ricorso dichiarato ammissibile e la sua trattazione è stato di 170 giorni; anche in questo caso, si tratta di un dato inferiore rispetto a quello del 2022 (202 giorni) e del 2021 (174 giorni).

Giudizio in via principale

Si instaura mediante il ricorso dello Stato contro leggi regionali o il ricorso di una Regione contro leggi statali e atti aventi forza di legge, nonché contro altre leggi regionali, laddove si reputi violata la ripartizione delle competenze legislative, disciplinata dall'articolo 117 della Costituzione.



Vista dalla terrazza di Palazzo della Consulta

Le decisioni del 2023



Vai al report
del Servizio studi
e ai comunicati

Sono 229 le decisioni della Corte costituzionale che, anche nel 2023, è stata chiamata ad esprimersi su molte questioni rilevanti per la vita dei cittadini: tra le materie esaminate, le adozioni, il congedo per maternità, il TFS degli statali, i tributi, il sistema scolastico, i vaccini. Altre pronunce hanno riguardato i permessi di soggiorno, la sicurezza stradale, le regole processuali e i detenuti. Nei conflitti tra poteri, le sentenze sulle intercettazioni dei parlamentari e sulla nozione di “corrispondenza” anche sotto forma di messaggi *whatsapp*.



ADOZIONI

La disciplina dell'**adozione piena** non impedisce al giudice di prevedere, nel preminente interesse del minore, che vengano mantenute talune relazioni socio-affettive con componenti della **famiglia d'origine**. Nella sentenza **183**, la Corte ha infatti chiarito che il riferimento nella disposizione censurata alla cessazione dei rapporti con i componenti della famiglia d'origine riguarda sempre i legami giuridico-formali di parentela, mentre per le relazioni di natura socio-affettiva non si può ritenere, in termini assoluti, che la loro cessazione realizzi sempre l'interesse del minore. Non è pertanto precluso al giudice verificare la sussistenza di tale interesse.

La Corte ha stabilito, con la sentenza **135**, che l'**adottato maggiorenne** può aggiungere anziché anteporre il **cognome dell'adottante** al proprio, quando ciò serve a tutelare il suo diritto all'identità personale e anche l'adottante sia favorevole a tale ordine dei cognomi. La Corte ha così dichiarato illegittima la disposizione del codice civile che prevedeva l'automatica anteposizione del cognome dell'adottante.

AGRICOLTURA

I Giudici hanno dichiarato, con la sentenza **75**, che non contrasta con la normativa dell'Unione europea sui marchi DOP (Denominazione di Origine Protetta), IGP (Indicazione Geografica Protetta) e STG (Specialità Tradizionale Garantita) la legge della **Regione Siciliana** che ha previsto l'istituzione del **Registro regionale dei prodotti a denominazione comunale De.Co.**, quale strumento per la salvaguardia, la tutela e la diffusione, in particolare, delle produzioni agroalimentari ed enogastronomiche territoriali. La denominazione comunale è infatti una “attestazione di

identità territoriale” destinata a individuare l'origine e il legame storico culturale di un determinato prodotto tipico con il territorio comunale.

BANCHE

Occupandosi della riforma del capitale della **Banca d'Italia** e del suo trattamento fiscale, la Corte, con la sentenza **108**, ha ritenuto non illegittima la previsione di un'**imposta sostitutiva** sui maggiori valori delle quote detenute dai partecipanti a tale capitale. Infatti, l'iscrizione dei nuovi valori si è comunque risolta nella creazione di un nuovo valore per i titolari delle quote, costituente dunque indice di capacità contributiva.

CRIMINI DI GUERRA E CONTRO L'UMANITÀ

Con la sentenza **159**, la Corte ha dichiarato che non è illegittima l'estinzione delle procedure esecutive nei confronti della **Germania** per il **risarcimento dei danni** per crimini di guerra e contro l'umanità, commessi durante la Seconda guerra mondiale. Il Collegio ha affermato che nelle procedure esecutive opera l'immunità (cosiddetta ristretta) degli Stati, come già riconosciuto in favore della Germania dalla Corte internazionale di giustizia dell'Aia, e ha ritenuto che l'estinzione di diritto delle procedure pendenti è compensata dalla tutela introdotta con l'**istituzione del Fondo “ristori”**, di importo pari alle somme liquidate con sentenze passate in giudicato.

DECRETAZIONE D'URGENZA

Con la sentenza **215**, i Giudici si sono pronunciati sul requisito dell'**omogeneità degli emendamenti inseriti in sede di conversione di un decreto-legge**. In particolare, il Collegio ha dichiarato l'illegittimità della nuova disciplina delle Camere di commercio siciliane – introdotta,

con emendamento, dalla legge di conversione – poiché estranea ai contenuti e alle finalità dell'originario decreto-legge. La Corte ha quindi ribadito che la legge di conversione non può aprirsi ad oggetti eterogenei rispetto a quelli presenti nel decreto-legge, per evitare che il relativo iter procedimentale semplificato possa comprimere le ordinarie dinamiche di confronto parlamentare.

DETENUTI 41-BIS

Il regime del **41-bis** non impone sempre l'impiego del **vetro divisorio "a tutta altezza"** durante i colloqui con i familiari minori d'età. In presenza di una disposizione di legge che indica con chiarezza l'obiettivo – impedire il passaggio di oggetti durante i colloqui tra i detenuti sottoposti al regime detentivo speciale e i loro familiari – le soluzioni per raggiungerlo vanno necessariamente adeguate alla situazione concreta, tenendo conto sia dei diritti del detenuto, sia di quelli del **familiare minorenn**e. Lo

ha stabilito la sentenza **105**, chiarendo che è possibile fornire una interpretazione costituzionalmente orientata del testo di legge, che garantisca un trattamento penitenziario non contrastante con il senso di umanità, anche a tutela del preminente interesse dei minori.

EDILIZIA E URBANISTICA

In materia di edilizia e urbanistica, norme della Regione Puglia che prorogavano reiteratamente il cosiddetto "**Piano casa**", anche in deroga agli strumenti urbanistici, sono state dichiarate incostituzionali, con la sentenza **17**, per violazione del principio fondamentale del necessario rispetto della previa pianificazione urbanistica.

ENTI LOCALI

Con la sentenza **60**, di accoglimento di questioni riguardanti norme della Regione Sardegna, la Corte ha dichiarato che deve essere il legislatore statale,

con disciplina uniforme per tutto il territorio nazionale, a stabilire, per i **sindaci dei comuni di piccole dimensioni**, il numero massimo di **mandati elettivi** consecutivi. Questo in armonia con la Costituzione e, in particolare, con il principio previsto all'articolo 51, che, a tutela del diritto fondamentale di elettorato passivo, esige che tutti i cittadini dell'uno e dell'altro sesso possano accedere alle cariche elettive in condizioni di uguaglianza: materia regolata, appunto, dal legislatore statale.

FEDERAZIONI SPORTIVE ORGANI DIRETTIVI

In materia sportiva, con la sentenza **184**, è stato dichiarato incostituzionale il divieto imposto ai presidenti e ai membri degli organi direttivi delle strutture territoriali delle federazioni sportive nazionali e delle discipline sportive associate di svolgere più di **tre mandati**. Per quanto, infatti, il fine perseguito dalla norma di evitare "**rendite di posizione**" e garantire la **par condicio** fra i candidati possa in astratto giustificare limitazioni all'accesso alle cariche, la radicalità della misura adottata contrasta con il principio costituzionale di proporzionalità.

FINANZA PUBBLICA

Nella sentenza **165**, la Corte ha dichiarato l'illegittimità costituzionale di una legge della Regione Siciliana che prevedeva plurimi interventi e misure senza una adeguata **programmazione** e una idonea **copertura finanziaria** nell'esercizio di riferimento. Così disponendo, il legislatore regionale ha disatteso con particolare gravità il valore del ciclo di bilancio, che assume rilievo come bene pubblico, ovvero come insieme di documenti capaci di informare con correttezza e trasparenza il cittadino. Nella sentenza è stato inoltre precisato che il

fine ultimo del bilancio è quello di comporre interessi diversi e potenzialmente confliggenti, anche attraverso scelte allocative finalizzate a realizzare l'effettivo esercizio dei diritti fondamentali, che devono trovare il giusto punto di equilibrio nel rispetto dei vincoli finanziari anche sovranazionali, oltre che del principio di equità intra e intergenerazionale.

Il Collegio, con la sentenza **70**, ha chiarito che sottoporre l'approvazione del Piano di fabbisogno triennale del **personale sanitario regionale** al Tavolo tecnico e al Comitato paritetico è una misura che, in quanto diretta a salvaguardare precipuamente gli equilibri della finanza pubblica, si applica solo alle regioni sottoposte al **Piano di rientro**, le quali sono impegnate in rigidi programmi di contenimento della spesa e di garanzia dei LEA. Tale sentenza ha riguardato anche il ruolo delle regioni per la **formazione professionale** e per la **rigenerazione urbana**.

FONTI DEL DIRITTO

Con la sentenza **138**, la Corte ha dichiarato l'illegittimità costituzionale di una norma della Regione Campania che regola il processo di **delegificazione dell'organizzazione amministrativa** degli uffici della Giunta regionale. La decisione ha affermato che la norma regionale impugnata non indica con sufficiente analiticità i criteri per orientare l'esercizio della potestà regolamentare. Al contrario, in ambito di delegificazione, le norme generali regolatrici non possono essere connotate da eccessiva genericità poiché devono avere "un raggio di azione tale da costituire le scelte fondanti l'assetto normativo dell'oggetto della delegificazione".

INFRASTRUTTURE

Con la sentenza **6**, la Corte è stata chiamata da alcune regioni a sindacare



molteplici previsioni della riforma statale relativa alla **programmazione dei sistemi portuali** e alla **pianificazione dei porti nazionali**. La pronuncia, che ha giudicato illegittime alcune delle norme impugnate, ha fatto il punto sui rapporti tra Stato e Regioni in una materia, come quella dei “porti civili”, di competenza legislativa concorrente. È stata, così, giustificata “a monte” la legge dello Stato nella parte in cui è intervenuta per rispondere alle necessità “unitarie” del potenziamento dei porti in termini di opere strutturali e di loro connessione con la catena logistica nazionale e internazionale. Al contempo, è stato ribadito “a valle” che l’intervento legislativo statale “in sussidiarietà” deve essere accompagnato da forme di collaborazione con regioni ed enti locali da esercitare lealmente.

INTERDITTIVA ANTIMAFIA

Nella sentenza **101**, la Corte si è occupata del commissariamento prefettizio delle imprese colpite da **informazione interdittiva antimafia**, disposto per far completare a queste, in regime di legalità controllata, l’esecuzione di alcuni contratti conclusi con l’amministrazione ed essenziali per la soddisfazione di interessi pubblici preminenti. La Consulta, ribadito che il provvedimento interdittivo è strumento di difesa della legalità dalla penetrazione della criminalità organizzata nell’economia, ha dato del censurato articolo del codice antimafia una interpretazione conforme alla Costituzione e al principio di legalità. Pur in caso di rigetto dell’impugnazione dell’interdittiva da parte del giudice amministrativo, in difetto di una norma che preveda l’ablazione dell’intero ricavato, l’impresa conserva il **diritto al compenso** per quanto prodotto con i propri mezzi nel periodo del regime vigilato. In particolare, conserva il diritto al valore della prestazione nei

limiti dell’utilità conseguita dall’amministrazione, da ciò detratti i compensi dovuti ai commissari, gli eventuali importi spettanti all’appaltante per risarcimenti o quanto oggetto di confische.

LAVORO PUBBLICO

Con la sentenza **84**, è stato affermato, con riguardo alla disciplina dei rapporti di lavoro pubblico e alla loro contrattualizzazione, che i principi fissati dalla legge statale in materia costituiscono tipici **limiti di diritto privato**, fondati sull’esigenza, connessa al precetto costituzionale di eguaglianza, di garantire l’uniformità nel territorio nazionale delle regole fondamentali di diritto che disciplinano i rapporti fra privati e, come tali, si impongono anche alle regioni a statuto speciale. Sono state inoltre dichiarate costituzionalmente illegittime talune norme della Regione Siciliana che prevedevano la **stabilizzazione di personale** senza definire in modo chiaro i soggetti coinvolti e senza determinare l’entità delle risorse necessarie alla loro concreta attuazione e alla relativa disponibilità nel bilancio.

LEGISLAZIONE

Con la sentenza **110**, riguardante una norma della Regione Molise in materia di edilizia, la Corte ha affermato che **leggi “irrimediabilmente oscure”**, che determinano una “intollerabile incertezza nella loro applicazione concreta”, sono in contrasto con il principio di ragionevolezza fondato sull’articolo 3 della Costituzione. La Corte ha dichiarato illegittima la legge regionale impugnata, che non era in grado di fornire “alcun affidabile criterio guida alla pubblica amministrazione nella valutazione se assentire o meno un dato intervento richiesto dal privato” e rendeva arduo al privato “lo stesso esercizio del proprio diritto di difesa in giudizio contro l’e-

ventuale provvedimento negativo della pubblica amministrazione, proprio in ragione dell’indeterminatezza dei presupposti della legge che dovrebbe assicurarli tutela contro l’uso arbitrario della discrezionalità amministrativa”.

MISURE DI PREVENZIONE

La Corte ha stabilito, con la sentenza **2**, che nei confronti di persone già condannate per delitti non colposi, e abitualmente dedite, per la loro condotta, alla commissione di reati, il questore non può autonomamente disporre la misura di prevenzione consistente nel **divieto di possesso o utilizzo di telefoni cellulari**. Trattandosi di un provvedimento che incide sulla libertà di comunicazione, l’autorità di pubblica sicurezza può farne proposta, ma la decisione spetta all’autorità giudiziaria.

ORDINAMENTO MILITARE

Con la sentenza **216**, i Giudici hanno dichiarato costituzionalmente illegit-

tima, per violazione dei principi di ragionevolezza e legittimo affidamento, la norma statale che aveva abrogato un articolo del Codice dell’ordinamento militare che prevedeva l’**attribuzione di un premio**, da corrispondere alla cessazione dal servizio per il raggiungimento dei limiti di età, agli **ufficiali in servizio permanente** dell’Esercito, della Marina e dell’Aeronautica in possesso del brevetto di pilota militare. La norma dichiarata incostituzionale produceva **effetti retroattivi ingiustificati**, contraddicendo *ex post* la *ratio* della normativa premiale abrogata, che mirava a dissuadere i piloti militari dall’esodo per un miglior trattamento economico. La dichiarazione di illegittimità costituzionale ha comportato la reviviscenza della norma abrogata.

ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA

Con la sentenza **69**, la Corte ha rigettato talune censure sollevate in via prin-



cipale dal Governo contro la legge della Regione Lombardia che detta norme in materia di servizi di polizia locale e politiche integrate di **sicurezza urbana**. La pronuncia sistematizza nella motivazione i diversi concetti di “sicurezza”, differenziando, in particolare, la cosiddetta “sicurezza primaria o in senso stretto” dalla cosiddetta “sicurezza integrata”. La prima, consistente nella **prevenzione e repressione dei reati** e nel **mantenimento dell'ordine pubblico**, è di competenza esclusiva statale, ad eccezione della polizia amministrativa locale, di spettanza residuale regionale. La seconda comprende, invece, l'insieme delle azioni “volte a migliorare le **condizioni di vivibilità** dei (...) territori”, a cui sono chiamate le regioni nell'ambito delle loro competenze. Vi è quindi una dimensione pluralista e possono essere previste “funzioni corrispondenti a plu-

rime e diversificate competenze regionali e locali e a possibili collaborazioni fra le regioni e fra esse e i poteri dello Stato”.

PARI OPPORTUNITÀ

La sentenza **211** segna una tappa importante nella progressiva affermazione dei principi di non discriminazione tra uomini e donne. In questa pronuncia, infatti, la Corte ha riscontrato la violazione del diritto fondamentale alla **parità di trattamento** in un caso di ritardo nell'immissione in ruolo delle vincitrici di un concorso pubblico, in **congedo per maternità**. In particolare, è stata dichiarata illegittima la disciplina del personale della Polizia penitenziaria che posticipava l'immissione in ruolo delle vincitrici del concorso a vice ispettore, assenti per maternità dal corso di formazione da frequentare dopo il concor-



so, sino alla conclusione del successivo corso, così ritardando la loro progressione in carriera. La Corte ha precisato che il differimento dell'immissione in ruolo determina un'ingiustificata **discriminazione delle donne** in ragione della maternità e comporta il rischio di disincentivare perfino la scelta di avere figli.

PARLAMENTO

Nel conflitto di attribuzione concernente la legittimità di acquisizione di corrispondenza, proposto dal Senato nel “**caso Renzi**”, i Giudici, con la sentenza **170**, hanno dichiarato che la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Firenze non poteva acquisire, senza **preventiva autorizzazione del Senato**, messaggi di **posta elettronica e whatsapp** del parlamentare, o a lui diretti, conservati in dispositivi elettronici appartenenti a terzi, oggetto di provvedimenti di sequestro nell'ambito di un procedimento penale a carico anche dello stesso parlamentare. Tali messaggi sono stati infatti ritenuti riconducibili alla nozione costituzionalmente rilevante di “corrispondenza”, la cui tutela non si esaurisce con la ricezione del messaggio da parte del destinatario, ma perdura fin tanto che esso conservi carattere di attualità e interesse per gli interlocutori.

Sempre in questo ambito, la Corte ha accolto il ricorso del Senato relativo alle intercettazioni disposte e utilizzate nel “**caso Esposito**” dai magistrati di Torino. Il Collegio ha dichiarato, con la sentenza **227**, che non spettava alle autorità giudiziarie che hanno sottoposto ad indagine e, successivamente, rinviato a giudizio Stefano Esposito, disporre, effettuare e utilizzare, senza aver mai richiesto alcuna autorizzazione al Senato, intercettazioni rivolte nei confronti di un terzo imputato, ma in realtà univocamente preordinate ad accedere alla sfe-

ra di comunicazione del parlamentare.

Il Collegio ha infine accolto il ricorso per conflitto di attribuzione proposto dalla sezione disciplinare del Consiglio superiore della magistratura nel “**caso Ferri**”. All'origine del conflitto, deciso con la sentenza **157**, vi era la richiesta di autorizzazione della Sezione disciplinare del Csm all'utilizzo di intercettazioni acquisite nell'ambito di un procedimento penale a carico di altri promosso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Perugia. La deliberazione con cui la Camera dei deputati aveva negato l'autorizzazione all'utilizzo delle captazioni che hanno coinvolto il magistrato fuori ruolo per mandato parlamentare è stata annullata poiché la Corte ha stabilito che l'utilizzo delle intercettazioni non richiede, come invece sostenuto dalla Camera dei deputati, l'autorizzazione preventiva, non risultando che l'attività di indagine “fosse univocamente diretta a intercettare anche le comunicazioni dell'on. Ferri”.

PERMESSO DI SOGGIORNO

La Corte ha stabilito, con la sentenza **88**, che è illegittimo il diniego automatico del **rinnovo del permesso di soggiorno per motivi di lavoro** in caso di **condanna per fatti di spaccio di lieve entità**. Spetta al questore valutare in concreto la pericolosità sociale dello straniero. In sintonia con la giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea, la Corte ha chiarito, in motivazione, che il legislatore è sì titolare di un'ampia discrezionalità nella regolamentazione dell'ingresso e del soggiorno degli stranieri sul territorio nazionale, ma entro il limite di un ragionevole e proporzionato bilanciamento dei diritti e degli interessi coinvolti. A fronte della minore entità dei fatti di reato considerati, l'automatismo del diniego è stato ritenuto manifestamente irragionevole.



PERSONALE DI VOLO

Con la sentenza **143**, la Corte è tornata ad occuparsi dei **diritti del personale di volo**, che si prescrivono con il decorso di soli due anni dallo sbarco dopo la risoluzione del contratto, invece che in cinque anni decorrenti nel corso del rapporto di lavoro. La questione è stata rigettata in ragione della specialità del rapporto di lavoro del personale aeronautico, per l'estrema **mobilità** che lo caratterizza. La Corte ha ritenuto ragionevole il diverso decorso del termine poiché il processo decisionale che porta all'interruzione della prescrizione richiede un'attenta ponderazione, all'esito di un colloquio con un legale, che non può avvenire quando il lavoratore è lontano dal proprio contesto ambientale.

PROCEDURA CIVILE

Con la sentenza **222**, i Giudici hanno dichiarato l'illegittimità costituzionale di un articolo del codice di procedura civile, nella parte in cui ammette la **consulenza tecnica preventiva** ai fini della composizione della lite per i soli crediti derivanti dalla mancata o inesatta esecuzione di obbligazioni di fonte contrattuale o da fatto illecito, e non anche per tutti i **diritti di credito** derivanti da ogni altro atto o fatto idoneo a produrli in conformità dell'ordinamento giuridico. Tale esclusione dà luogo ad una differenziazione priva di una ragionevole giustificazione e alla violazione, in danno dei titolari dei crediti esclusi, della garanzia della difesa, cui non osta l'ampia discrezionalità del legislatore in ambito processuale.

PROCEDURA PENALE

Con riferimento al **processo Regeni**, la Corte, con la sentenza **192**, ha stabilito che per le imputazioni di tortura statale la disciplina dell'assenza non può tradursi in una immunità "*de facto*". Il

Collegio ha infatti dichiarato l'illegittimità costituzionale di un articolo del codice di procedura penale, nella parte in cui non prevede che il giudice proceda **in assenza dell'imputato** per i delitti commessi mediante gli atti di tortura definiti dalla Convenzione di New York contro la tortura, quando, a causa della mancata assistenza dello Stato di appartenenza dello stesso imputato, è impossibile avere la prova che quest'ultimo, pur consapevole del procedimento, sia stato messo a conoscenza della pendenza del processo. La Corte ha comunque ribadito il diritto dell'imputato stesso a un nuovo processo in presenza per il riesame del merito della causa.

Chi è sottoposto a indagini o è imputato in un processo penale deve essere sempre espressamente avvertito del **diritto di non rispondere** alle domande relative alle proprie condizioni personali. Lo ha stabilito la Corte nella sentenza **111**. La Costituzione e le norme internazionali che tutelano i diritti umani consentono infatti che si possa imporre a una persona sospettata di aver commesso un reato il dovere di indicare all'autorità che procede le proprie generalità, ma non anche il dovere di fornire ulteriori **informazioni di carattere personale**, non essendovi per l'indagato o l'imputato alcun obbligo di collaborare con le indagini e il processo a proprio carico.

PROCREAZIONE MEDICALMENTE ASSISTITA

La Corte, nell'ambito della procreazione medicalmente assistita, ha confermato, con la sentenza **161**, che è **irrevocabile** il **consenso dell'uomo** dopo la fecondazione dell'ovulo. Su tale scelta non può esserci infatti ripensamento da parte del padre. Il Collegio ha giudicato non irragionevole il bilanciamento operato dal legislatore: considerando la tutela della salute fisica e psichica della madre e la dignità dell'embrione, non è irragione-

vole la compressione, in ordine alla prospettiva di una paternità, della libertà di autodeterminazione dell'uomo. La sentenza ha precisato anche che la ricerca di un eventuale diverso punto di equilibrio tra le contrapposte esigenze in gioco non può che spettare al legislatore.

PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

In materia di pubblica amministrazione, la sentenza **92** ha sottolineato che il **principio di buon andamento**, di cui all'articolo 97 della Costituzione, costituisce il cardine della vita amministrativa e comporta che la disciplina sull'organizzazione degli uffici si debba ispirare ad un criterio di congruenza e di non arbitrarietà rispetto al fine che si vuole perseguire. In ragione di ciò, viene ad essere limitata la discrezionalità sia del legislatore sta-

tale sia di quello regionale rispetto alle scelte che riguardano l'**assunzione del personale**, incombendo su di essi l'obbligo di prendere in esame le necessità concrete dell'amministrazione e di definire i criteri per individuare le funzioni da affidare ai dipendenti.

REATI E PENE

Con riferimento agli **omicidi in ambito familiare**, la Corte, con la sentenza **197**, ha dichiarato incostituzionale il divieto assoluto per il giudice di diminuire la pena in presenza di **circostanze attenuanti**. Anche nei processi per omicidio commesso nei confronti di una persona familiare o convivente il giudice deve avere la possibilità di **valutare caso per caso** se diminuire la pena in presenza della circostanza attenuante della provocazione e delle attenuanti generiche.



SANZIONI AMMINISTRATIVE

Le sanzioni amministrative, come quelle penali, devono rispondere al **principio di proporzionalità**: il trattamento sanzionatorio deve risultare proporzionato alla gravità del fatto illecito commesso. Nel caso di sanzioni determinate in misura fissa, occorre verificare che la sanzione sia congrua per tutte le condotte punite allo stesso modo, anche per quelle meno gravi. La Corte, con la sentenza **40**, ha quindi dichiarato costituzionalmente illegittima la norma che commina agli **organismi di controllo** delle produzioni DOP o IGP, per ogni inadempienza alle prescrizioni o agli obblighi previsti nei manuali di controllo della qualità, la sanzione amministrativa pecuniaria "di euro cinquantamila", anziché "da un minimo di diecimila a un massimo di cinquantamila". La Corte ha sostituito la disposizione illegittima con un'altra costituzionalmente conforme, per evitare che il vuoto sanzionatorio determinasse la violazione di obblighi di derivazione europea.

SICUREZZA STRADALE PATENTE

La Corte, con la sentenza **194**, ha confermato che in caso di incidente stradale, con guida in stato di ebbrezza con **tasso alcolemico** superiore a 1,5 g/l, è sempre disposta la **revoca della patente**. Il Collegio ha infatti ritenuto che la sanzione accessoria della revoca della patente costituisca una misura sanzionatoria non sproporzionata rispetto alla gravità intrinseca dell'illecito commesso, anche quando l'incidente stradale non provochi lesioni alle persone o il decesso delle stesse.

Con la sentenza **195**, i Giudici hanno parimenti ritenuto che è ragionevolmente proporzionata la pena di tre anni di reclusione per il conducente che, avendo causato lesioni gravi, si sia dato alla

fuga. Non fermandosi e non prestando soccorso, il conducente pone in essere una "**condotta dolosa**", che esprime la cosciente determinazione di non volersi assumere la responsabilità dei propri comportamenti.

SISTEMA SCOLASTICO

La Corte, con la sentenza **223**, ha dichiarato non fondati i ricorsi delle Regioni Toscana, Emilia-Romagna e Puglia avverso varie disposizioni statali relative alla disciplina della definizione del **contingente organico dei dirigenti scolastici e dei direttori** dei servizi generali e amministrativi (DSGA) e alla sua **distribuzione tra le regioni**. Il Collegio ha invece dichiarato costituzionalmente illegittima la mancata previsione dell'acquisizione del parere delle regioni in ordine all'adozione del decreto statale che ripartisce il fondo ivi disciplinato. Nelle motivazioni la sentenza ha chiarito che "**nessun contenuto delle disposizioni impugnate comporta l'effetto di imporre la soppressione di scuole**" e che la "nuova normativa non determina, almeno nel primo anno di applicazione, nemmeno una diminuzione del numero complessivo di dirigenti assegnato a ciascuna delle regioni ricorrenti". Ha inoltre precisato che la normativa statale si pone "come dichiarato obiettivo quello di dare attuazione alla riorganizzazione del sistema scolastico prevista nel PNRR" ed è diretta, in sintesi, a rendere più efficiente ed efficace il sistema, adottando in primo luogo il criterio della popolazione scolastica regionale.

STRUTTURE SANITARIE

Con la sentenza **32** la Corte ha dichiarato costituzionalmente illegittima una norma della Regione Puglia, nella parte in cui stabiliva una serie di ipotesi di deroga al principio per cui l'autorizzazione alla

realizzazione e all'esercizio delle **strutture sanitarie e socio-sanitarie** non produce effetti vincolanti ai fini della **procedura di accreditamento** istituzionale. In particolare, il Collegio ha affermato che, in base alla legislazione statale di principio, i procedimenti di autorizzazione e di accreditamento istituzionale delle strutture sanitarie e socio-sanitarie sono tra di loro autonomi, in quanto finalizzati alla valutazione di indici di fabbisogno diversi e non sovrapponibili.

TRATTAMENTI DI FINE SERVIZIO

Con l'importante sentenza **130**, i Giudici hanno affermato che il differimento della corresponsione dei trattamenti di fine servizio (TFS) spettanti ai **dipendenti pubblici**, cessati dall'impiego per raggiunti limiti di età o di servizio, contrasta con il principio costituzionale della giusta retribuzione, di cui tali prestazioni costituiscono una componente; principio che si sostanzia non solo nella congruità dell'ammontare corrisposto, ma anche nella tempestività dell'erogazione. La Corte ha rivolto quindi un pressante invito al legislatore a rimuovere gradualmente tale differimento, individuando i mezzi e le modalità di attuazione del necessario intervento riformatore, con riguardo al rilevante impatto finanziario che il suo superamento comporta.

TRIBUTI

La Corte, con la sentenza **46**, ha stabilito che anche per le sanzioni amministrative tributarie vale il principio di proporzionalità: con riferimento alla norma che prevede la possibilità di ridurre le sanzioni fino a dimezzarle, tra le "circostanze" che possono determinare tale riduzione va considerata, sulla base di un'interpretazione costituzionalmente orientata, la con-

dotta in "**buona fede**" del contribuente e l'opera da lui svolta per l'eliminazione o l'attenuazione delle conseguenze dell'illecito.

La sentenza **47** ha scrutinato una norma dello Statuto dei **diritti del contribuente**, nella parte in cui non prevede il **contraddittorio endoprocedimentale** negli **accertamenti "a tavolino"** posti in essere dall'Agenzia delle entrate. Il Collegio, pur rilevando l'inadeguatezza dell'attuale disciplina, ha dichiarato inammissibile la questione, in quanto il superamento del rilevato dubbio di legittimità esige un intervento di sistema che spetta unicamente al legislatore.

USI CIVICI

Con la sentenza **119**, la Corte ha stabilito che la previsione della **inalienabilità** delle terre di proprietà privata gravate da usi civici, introdotta nel 2017, si pone in contrasto con la Costituzione nella parte in cui non esclude dal relativo regime le terre di proprietà di privati, sulle quali i residenti del comune o della frazione esercitano usi civici non ancora liquidati. L'inalienabilità non ha infatti alcuna ragionevole connessione con lo scopo di assicurare la funzione sociale della proprietà privata e la norma censurata determina una "irragionevole conformazione e, di riflesso, una **illegittima compressione della proprietà**".

VACCINI

I Giudici hanno discusso diverse questioni legate alla salute e, in particolare, alla profilassi vaccinale. Con la sentenza **14**, la Corte ha affermato che, durante la pandemia da **Covid-19**, la scelta del legislatore di imporre al **personale sanitario l'obbligo vaccinale** al fine di prevenire la diffusione del virus, limitandone la circolazione, non è stata una misura irragionevole né sproporzionata, alla

luce della situazione epidemiologica e delle risultanze scientifiche disponibili in quel momento.

Con la sentenza **15**, il Collegio ha stabilito inoltre che, per i **lavoratori** impiegati in **strutture residenziali, socio-assistenziali e socio-sanitarie**, la previsione dell'obbligo vaccinale per la prevenzione dell'infezione da SARS-CoV-2, anziché di quello di sottoporsi ai relativi test diagnostici (tamponi), non ha costituito una soluzione irragionevole o sproporzionata rispetto ai dati scientifici disponibili. La normativa censurata ha operato un contemperamento non irragionevole del diritto alla libertà di cura del singolo con

il coesistente e reciproco diritto degli altri e con l'interesse della collettività, in una situazione in cui era necessario porre le strutture sanitarie al riparo dal rischio di non poter svolgere la propria insostituibile funzione.

È stata inoltre giudicata inammissibile, con la sentenza **16**, la questione di legittimità di una norma che, in caso di inadempimento dell'obbligo vaccinale, non limitava la **sospensione dall'esercizio della professione sanitaria** alle sole prestazioni o mansioni che implicano **contatti personali** o che comportano, in qualsiasi altra forma, il rischio di diffusione del Covid-19.



Gli assistenti di studio della Corte

Gli assistenti di studio (che possono provenire dalle magistrature o dalle università) sono figure fondamentali nella fase istruttoria delle cause "in agenda". Essi si riuniscono quindici giorni prima dell'udienza pubblica e della camera di consiglio per confrontarsi fra loro sulle questioni all'esame della Corte. Riferiscono quindi gli esiti della discussione ai rispettivi giudici, fornendo un quadro approfondito delle cause che dovranno essere trattate e decise dal Collegio.



Il Collegio presieduto da Augusto Antonio Barbera nella Sala verde di Palazzo della Consulta
Alle spalle dei giudici un arazzo di manifattura fiamminga del sec. XVII, raffigurante episodi dell'Antico Testamento

La relazione sull'attività della Corte per l'anno 2022

Le parole chiave: famiglia, minori, parità di genere, pandemia, salute, persona, ambiente, paesaggio, clima, leale collaborazione, solidarietà, persona e autorità, lavoro, previdenza, impresa.



La Presidente Silvana Sciarra, in occasione della Riunione straordinaria della Corte alla presenza del Capo dello Stato e delle più alte cariche, che si è tenuta il 13 aprile 2023 nel Salone Belvedere di Palazzo della Consulta, ha presentato la Relazione annuale sull'attività della Corte costituzionale nel 2022.

“La riunione straordinaria segna con solennità il passaggio del tempo”, ha affermato la Presidente, che ha ricordato come questa sia l'occasione per “una riflessione sul lavoro svolto dal collegio dei giudici costituzionali e da quanti, nella comunità della Corte costituzionale, facilitano l'attività giurisdizionale”.

Partendo dal collegamento con l'Europa e il mondo, la Presidente Sciarra ha rilanciato l'immagine di “una Corte costituzionale vigile e al tempo stesso permeabile, dinamica, proiettata

in universi ordinamentali più ampi, sulla scorta delle clausole di apertura all'Europa e al mondo previste dalla nostra Costituzione”. Ha fatto riferimento quindi ad alcune sentenze, “esempi di una giurisprudenza consapevole dell'espansione di orizzonti che il diritto dell'Unione europea offre, anche quando impone limiti agli interpreti nazionali”. Silvana Sciarra ha poi ricordato il percorso dell'attività annuale attraverso alcune parole chiave fra cui famiglia, minori, parità di genere, pandemia, salute, persona, ambiente, paesaggio, clima, leale collaborazione, solidarietà, persona e autorità, lavoro,

previdenza, impresa. Per ognuna di esse ha ricordato alcune delle pronunce più significative redatte nel corso dell'anno. In queste parole si coglie – ha osservato – “la funzione della Corte che assicura il rispetto della Costituzione, costantemente aperta al confronto con il Parlamento, chiamato a dare sviluppo concreto ai diritti”. Un riferimento è andato anche al ritorno della Corte, dopo la sistemazione temporanea in una sala più ampia a seguito della pandemia, nell'aula di udienza: “Il primo luogo, anche simbolico, della comunicazione e della trasparenza in cui si assiste al rito di una Corte che ascolta, attenta alla persona

e alla tutela dei diritti e dei beni primari”. Occasione per sottolineare il ruolo della Corte quale “garante nel rispetto del riparto delle competenze tra lo Stato, le Regioni e le Province au-



Il Presidente della Repubblica Mattarella e la Presidente Sciarra

tonome; arbitro nei conflitti tra enti e tra poteri; protesa, nei giudizi di ammissibilità dei quesiti referendari, a tutelare i diritti dei cittadini chiamati a votare”. In conclusione, riprendendo il raccordo con le due Corti europee – la Corte europea dei diritti dell'uomo e la Corte di giustizia dell'Unione europea – la Presidente ha evidenziato il “sempre più armonico coordinamento delle tecniche argomentative” e il perfezionamento del ricorso ai criteri di ragionevolezza e proporzionalità. “La coerenza fra processi deliberativi”, ha concluso, “serve a rafforzare la democrazia e lo stato di diritto, presupposti ineludibili della creazione della pace”.

Nella foto a sinistra, il Collegio presieduto fino all'11 novembre 2023 da Silvana Sciarra sullo scalone monumentale di Palazzo della Consulta

Le conferenze stampa

I Presidenti incontrano i giornalisti il 13 aprile e il 12 dicembre



Al termine della Riunione straordinaria del 13 aprile, si è svolta la consueta conferenza stampa.

La Presidente Silvana Sciarra, rispondendo alle domande dei giornalisti, ha affrontato anche temi di grande attualità: il rapporto della Corte con il legislatore e le relazioni con il diritto europeo; l'attenzione dovuta ai diritti dei minori; l'ergastolo ostativo e la proporzionalità tra reati e pene; i diritti degli stranieri; il lavoro e il problema dei bassi salari; il bilanciamento dei diritti tra Costituzione e scienza; il sistema europeo di sicurezza sociale. È emerso un quadro di una Corte determinata, sensibile, aperta al dialogo sia con il Parlamento, in un'ottica di "rispetto istituzionale", sia con la Corte di giustizia in una "simbiosi tra valori costituzionali nazionali e valori fondanti dell'Unione europea". Una Corte sempre attenta alla dignità della persona e alla protezione dei diritti.

La conferenza stampa è stata trasmessa in diretta su RaiNews24.

Il 12 dicembre è stato eletto Presidente il professor Augusto Antonio Barbera, che, come primo atto, ha nominato Vicepresidenti i giudici Franco Modugno, Giulio Prosperetti e Giovanni Amoroso. Nella sua prima conferenza stampa, il Presidente si è soffermato su alcuni temi in particolare: il rapporto con il Parlamento; i voti di fiducia e i maxiemendamenti; le riforme costituzionali; la parità di genere. Il Presidente ha inoltre difeso il complesso meccanismo che regola l'elezione dei quindici giudici costituzionali concepito per assicurare indipendenza e autonomia alla Corte.

Il Presidente Barbera rimarrà in carica fino al 21 dicembre 2024, giorno in cui scadrà il suo mandato di nove anni di giudice costituzionale.

A sinistra, la Presidente Silvana Sciarra durante la conferenza stampa del 13 aprile
In alto, la prima conferenza stampa di Augusto Antonio Barbera da Presidente

Le donne e la Corte

Nell'intestazione delle sentenze/ordinanze – dopo “Repubblica italiana, in nome del popolo italiano, la Corte costituzionale” – dovranno essere eliminate le parole “composta dai signori” e sostituite dalle parole “composta da”...

42

Il 21 dicembre scorso, il Collegio presieduto dal professor Augusto Antonio Barbera, riunito in camera di consiglio non giurisdizionale, ha deliberato all'unanimità una modificazione carica di un forte valore simbolico.

Infatti, per effetto di questa decisione, nell'epigrafe delle sentenze/ordinanze ora si scrive “la Corte costituzionale composta da”. Non appare più la formula “composta dai signori”, che ha accompagnato i lavori della Consulta dal '56 a oggi attraverso i decenni in cui il Collegio è stato composto esclusivamente da giudici uomini e ancora negli anni in cui a Palazzo della Consulta sono via via

approdate otto donne giudice.

Sei di loro sono state nominate dai Presidenti della Repubblica (Fernanda Conti, Maria Rita Saulle, Marta Cartabia, Daria de Pretis, Emanuela Navarretta, Antonella Sciarrone Alibrandi), una eletta dal Parlamento in seduta comune (Silvana Sciarra) e una eletta dalla Corte di cassazione (Maria Rosaria San Giorgio).

Il Collegio, inoltre, ha stabilito che venga sempre anteposto il termine “relatrice”/“redattrice” – e non più “relatore”/“redattore” – al nome della giudice cui viene affidata la stesura di una sentenza.

43



Sentenze

Sentenza 33 del 1960
DONNE IN MAGISTRATURA

Sentenza 126 del 1968
ADULTERIO

Sentenza 27 del 1975
ABORTO

Sentenza 131 del 2022
DOPPIO COGNOME

Sentenza 161 del 2023
PROCREAZIONE MEDICALMENTE ASSISTITA



Podcast

Maria Rosaria San Giorgio
LA PORTA APERTA ALLE DONNE
DALLA SENTENZA 33/1960

Daria de Pretis
LA CORTE E LE DONNE

Daria de Pretis
LA SENTENZA 131/2022
SUL DOPPIO COGNOME

Daria de Pretis
IL COGNOME DELLA MADRE NELLE DECISIONI
DELLA CORTE DAL 1988 AL 2021

Carlo Cottarelli e Emanuela Navarretta
UGUAGLIANZA DI POSSIBILITÀ

Nicolò Zanon
LA SENTENZA 27/1975 SULL'ABORTO



FERNANDA CONTRI

MARIA RITA SAULLE

MARTA CARTABIA

SILVANA SCIARRA

DARIA DE PRETIS

EMANUELA NAVARRETTA

MARIA ROSARIA SAN GIORGIO

ANTONELLA SCIARRONE ALIBRANDI





In alto le giudici dell'attuale Collegio: da sinistra, Emanuela Navarretta, Maria Rosaria San Giorgio, Antonella Sciarrone Alibrandi. In basso da sinistra, Marta Cartabia, prima donna Presidente della Consulta, Daria de Pretis e Silvana Sciarra, rispettivamente Vicepresidente e Presidente fino all'11 novembre 2023

È il 4 novembre 1996 quando il Presidente della Repubblica Oscar Luigi Scalfaro nomina giudice costituzionale l'avvocata Fernanda Contri, già Ministra per gli Affari sociali del governo Ciampi. Sono trascorsi quasi trent'anni da quella storica data: alla giudice Contri – che sarà anche eletta Vicepresidente della Corte – è subentrata nel 2005 la professoressa emerita di Diritto internazionale Maria Rita Saulle, nominata dal Presidente della Repubblica Carlo Azeglio Ciampi. Il suo successore, Giorgio Napolitano, ha aperto le porte del Palazzo della Consulta ad altre due docenti universitarie: nel 2011, alla professoressa di Diritto costituzionale Marta Cartabia, che tra il 2014 e il 2020 diventerà prima Vicepresidente e poi Presidente della Corte e, in seguito, ricoprirà anche la carica di Ministro della Giustizia nel governo Draghi; e, nel 2014, alla Rettrice dell'Università di Trento, la docente di Diritto amministrativo Daria de Pretis, che nel biennio 2022-2023 è stata Vicepresidente del Collegio. Sempre nel 2014, il Parlamento in seduta comune ha eletto – per la prima volta senatori e deputati votano per una donna – la professoressa di Diritto del lavoro Silvana Sciarra che ha guidato la Corte tra settembre 2022 e novembre 2023 dopo esserne stata anche Vicepresidente. Maria Rosaria San Giorgio, Presidente di sezione della Corte di cassazione, è stata la prima donna ad essere eletta alla Corte (nel 2020) dai colleghi di una suprema magistratura. Sempre nel 2020, il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha nominato per Palazzo della Consulta la professoressa di Diritto privato Emanuela Navarretta e, da ultimo, nel novembre del 2023, ha scelto la professoressa di Diritto dell'economia Antonella Sciarrone Alibrandi.



La Corte, i podcast e le videointerviste

Grabenwarter, Abrantes, Conde-Pumpido Tourón, Fabius, Sciarra, Antonini e un ricordo di Caravita



La Presidente Silvana Sciarra intervistata da Dino Martirano, responsabile della comunicazione della Corte

46

Nel 2023, “La Libreria dei Podcast della Corte costituzionale” si è ulteriormente arricchita. L’iniziativa compie il terzo anno di vita – la Libreria nasce infatti nella data altamente simbolica del 2 giugno 2020, nella prima Festa della Repubblica dopo l’emergenza pandemica – e ora i podcast delle interviste e degli incontri della Corte vengono rilasciati anche in versione video. Inoltre, per le registrazioni e le interviste in lingua straniera è stata introdotta la traduzione in italiano, a cura del Servizio studi della Corte, con audio montato adottando la tecnica del *voice over*.

Il primo podcast realizzato nel 2023 è dedicato all’incontro intitolato *Alle radici del principio di ragionevolezza*, che si è tenuto nella Biblioteca della Corte il 23 marzo in ricordo del professor Beniamino Caravita di Toritto. L’evento è stato presentato e presieduto dalla Vicepresidente Daria de Pretis, Presidente della Commissione Biblioteca che lo ha promosso. La

professoressa Anna Maria Poggi, docente di Istituzioni di diritto pubblico all’Università di Torino, ha ricordato l’avvocato Caravita ripercorrendo la sua attività professionale e accademica. È poi intervenuto il giudice costituzionale Franco Modugno con una relazione introduttiva, seguita dalle riflessioni su ragionevolezza e proporzionalità della Presidente emerita Marta Cartabia e del professor Andrea Morrone, docente di Diritto costituzionale all’Università di Bologna. Le conclusioni sono state affidate alla Presidente della Corte Silvana Sciarra.

A margine dell’incontro di studio tra le Corti costituzionali austriaca e italiana, che si è tenuto a maggio, è stata realizzata dall’Ufficio comunicazione e stampa l’intervista al Presidente della Corte costituzionale austriaca Christoph Grabenwarter, pubblicata in podcast e videopodcast nella serie “Le interviste della Corte”. La conversazione si è incentrata sui temi dell’incontro, dedicato alle sentenze sul fine vita e

ai rapporti delle Corti costituzionali con il legislatore. L’intervista a Grabenwarter, realizzata nel Salotto rosso di Palazzo della Consulta, dove da protocollo vengono ricevuti gli ospiti e le delegazioni, è disponibile sia sul sito della Corte sia sul suo canale YouTube, con la traduzione in italiano.

Sono state poi registrate nuove videointerviste a giugno, in occasione del quarto incontro quadrilaterale tra le Corti costituzionali di Italia, Francia, Spagna e Portogallo, dedicato all’ambiente e alla salute e ai diritti delle future generazioni, che si è tenuto a Palazzo della Consulta. Oltre alla Presidente della Corte Silvana Sciarra, hanno risposto alle domande sui temi affrontati nel corso dei lavori il Presidente del *Conseil constitutionnel* francese Laurent Fabius, già Primo Ministro dal 1984 al 1986, il Presidente del *Tribunal constitucional* spagnolo Cándido Conde-Pumpido Tourón e il Presidente del *Tribunal constitucional* portoghese José João Abrantes. Le

quattro interviste sono disponibili, in video, sul sito della Corte e sul suo canale YouTube e, in versione audio, anche su Spreaker, Spotify, Apple Podcast e sulle principali piattaforme di podcasting.

Tornano infine ad ampliarsi anche gli scaffali più “affollati” della Libreria, con una riflessione del giudice della Corte Luca Antonini sulla legge costituzionale numero 1 del 26 settembre 2023, approvata all’unanimità, che integra l’articolo 33 della Costituzione con un nuovo comma: “La Repubblica riconosce il valore educativo, sociale e di promozione del benessere psicofisico dell’attività sportiva in tutte le sue forme”. Il giudice Antonini riflette quindi su una modifica che sancisce il riconoscimento dello sport come uno dei valori fondamentali tutelati dalla Carta costituzionale. Dopo l’ingresso dell’ambiente – introdotto nel 2022 con la modifica degli articoli 9 e 41, approvata a larghissima maggioranza – nel 2023 anche “Lo sport entra in Costituzione”, come titola lo stesso podcast.

47

Le interviste e i podcast



CHRISTOPH GRABENWARTER

CÁNDIDO CONDE-PUMPIDO TOURÓN



LAURENT FABIUS

JOSÉ JOÃO ABRANTES



Vai alle interviste



LUCA ANTONINI



Vai ai podcast



L'incontro



L'incontro in ricordo del professor Beniamino Caravita di Toritto tenutosi nella Biblioteca della Corte



Viaggio in Italia

La Corte costituzionale nelle scuole



Vai al sito



La Presidente Silvana Sciarra e il Ministro Giuseppe Valditara all'I.T.I.S. "Galileo Galilei" di Roma

50

È ripartito nel 2023 il “Viaggio in Italia. La Corte costituzionale nelle scuole”, un percorso di lezioni dei giudici della Consulta nelle scuole secondarie di secondo grado, che aveva preso avvio nel 2018 con l'obiettivo di far conoscere la Corte costituzionale e accrescere la consapevolezza sul suo ruolo per il rispetto della Costituzione e a garanzia dei diritti e delle libertà fondamentali.

L'iniziativa del Viaggio nelle scuole ha già toccato molti istituti, suscitando sin dall'inizio un notevole interesse tra gli studenti e i loro insegnanti, la cui collaborazione si è rivelata sempre

preziosa per la buona riuscita degli incontri.

Dopo una pausa dovuta alla pandemia da Covid-19, il progetto è stato rilanciato nel 2023 grazie a una nuova Carta di intenti tra la Corte costituzionale e il Ministero dell'Istruzione e del Merito, firmata dalla Presidente Silvana Sciarra e dal Ministro Giuseppe Valditara.

Il nuovo Viaggio in Italia è iniziato il 27 settembre a Roma nell'Aula magna dello storico Istituto tecnico industriale “Galileo Galilei” nel rione Esquilino, alla presenza del Collegio dei giudici. Sono intervenuti la Dirigente scolastica Eli-

sabetta Giustini, la Presidente della Corte Silvana Sciarra e il Ministro dell'Istruzione e del Merito Giuseppe Valditara. La Presidente Sciarra ha dialogato con gli studenti sul tema “Generazioni presenti e future: la Corte costituzionale e i diritti”.

La seconda tappa si è svolta a Maglie (Lecce), dove la Presidente ha incontrato gli studenti del Liceo scientifico “Leonardo Da Vinci” sul tema “La Costituzione guarda al futuro”. A seguire, a Milano, il Vicepresidente della Consulta Nicolò Zanon ha svolto una conversazione con gli studenti dell'I.I.S. “Galilei-Luxemburg” sulla funzione della Corte, illu-

strandò l'attività dei giudici e i lavori del Collegio. La tappa successiva, l'ultima del 2023, ha visto la Vicepresidente della Consulta Daria de Pretis dialogare con gli studenti del Liceo “Fabio Filzi” di Rovereto (Trento) sul ruolo della Consulta, offrendo un approfondimento sulla Corte costituzionale e sulla rilevanza delle sue decisioni per la vita dei cittadini.

Il Viaggio in Italia della Corte costituzionale continua nel 2024, e andrà avanti anche nel prossimo anno scolastico, con un calendario che comprende l'Emilia Romagna, la Sicilia, la Toscana, la Sardegna, il Veneto, la Campania e via via le altre regioni italiane.

51



Silvana Sciarra inaugura il Viaggio nelle scuole 2023-2025 a Roma,
I.T.I.S. "Galileo Galilei", 27 settembre 2023



Nicolò Zanon a Milano,
I.I.S. "Galilei-Luxemburg", 6 ottobre 2023



Silvana Sciarra a Maglie (LE),
Liceo Scientifico "Leonardo Da Vinci", 3 ottobre 2023



Daria de Pretis a Rovereto (TN),
Liceo "Fabio Filzi", 19 ottobre 2023

La Corte e i bambini



Vai al sito

Una giornata speciale alla Corte costituzionale

54

Una giornata speciale alla Corte costituzionale: il 30 ottobre 2023 il Palazzo della Consulta ha ospitato gli alunni della classe 5B della scuola primaria "Sergio Bonelli" di Roma. L'iniziativa è collocata all'interno di un percorso didattico e civico, realizzato in collaborazione con le insegnanti e la direzione scolastica, mirato a fare esplorare ai bambini le istituzioni e, quindi, ad aprire loro anche le porte degli antichi saloni della Corte, quelli in cui opera il "giudice delle leggi".

Il primo incontro si è tenuto nella solenne aula delle udienze: una visita pilota di apprendimento e gioco che ha visto la partecipazione, insieme alle bambine e ai bambini, della Presidente della Corte costituzionale Silvana Sciarra, dei giudici Giovanni Amoroso e Maria Rosaria San

Giorgio, della maestra Gabriella Delia e di Anna Sarfatti, autrice di libri per l'infanzia dedicati alla Costituzione. Sono state illustrate le fasi e le regole di un'udienza pubblica, considerata la prima e più alta forma di trasparenza e comunicazione verso l'esterno adottata dalla Corte.

Dopo mesi di preparazione, sotto la guida del Dirigente scolastico Daniele Storti, gli alunni hanno poi presentato, nel Salone Belvedere, un originale "Gioco dell'Oca", basato sulla conoscenza degli articoli della Costituzione italiana. Hanno inoltre cantato alcuni brani, in rima e in musica, riferiti ai diritti e ai doveri dei cittadini previsti dalla Carta costituzionale. Una Carta più vicina, grazie al lavoro portato avanti a scuola e all'emozionante visita al Palazzo della Consulta.



55

La Corte in TV

La Costituzione, la libertà,
l'identità personale

Silvana Sciarra



Nicolò Zanon



Daria de Pretis



Silvana Sciarra

SPECIALE RAI DEDICATO AL 75° ANNIVERSARIO DELLA COSTITUZIONE ITALIANA

La Presidente Silvana Sciarra è intervenuta nello speciale della Rai dedicato al 75° anniversario della Costituzione italiana, che ha ripercorso le tappe che hanno portato alla sua nascita: un ricordo che inizia il 25 giugno 1946, giorno in cui a Roma si sono aperti i lavori della Costituente, assemblea eletta da milioni di italiane e di italiani con il compito di scrivere una nuova Costituzione per la Repubblica nata dal referendum istituzionale del 2 giugno 1946, e termina con la conclusione dei lavori dell'assemblea nel 1947 e con l'entrata in vigore della Carta del 1° gennaio 1948.

“La Costituzione è una carta viva e vitale” – ha detto la Presidente – “e spetta soprattutto ai giovani mantenerla sempre viva”. Silvana Sciarra ha ricordato poi quanto oggi si affermino fortemente le libertà e i diritti che la Costituzione ci ha trasmesso: “Libertà che come cittadini dobbiamo continuamente difendere e non dare mai per scontate”. La Corte costituzionale lo fa ogni giorno nel proprio lavoro di “giudice delle leggi” e come organo di garanzia. La Presidente ha sottolineato quanto sia importante leggere la Costituzione e le pagine scritte dai nostri costituenti, che ci trasmettono un clima culturale molto vivace, utilizzando una lingua italiana impeccabile, semplice ma al tempo stesso estremamente incisiva. “Emerge in quelle pagine” – ha aggiunto – “la centralità della persona umana, che si afferma come individuo ma anche nei corpi sociali valorizzati dalla Costituzione italiana”. Silvana Sciarra ha ricordato infine, fra i tanti illustri costituenti, Aldo Moro e Giuseppe Dossetti: quest'ultimo “ha scritto pagine meravigliose sul punto”. “Ripercorrendo quelle immagini e quella scrittura” – ha concluso la Presidente – “riviviamo anche le nostre responsabilità come cittadini attenti alla difesa delle libertà e dei diritti”.



Nicolò Zanon

58

RAI CULTURA “ALLA SCOPERTA DEL RAMO D’ORO” PUNTATA DEDICATA ALLA LIBERTÀ

La libera espressione del pensiero è poter pensare, poter dire, poter scrivere e manifestare; e la presenza di questa libertà determina quello che siamo come esseri umani e come società. Si è aperto così il dialogo fra il conduttore di Rai Cultura Edoardo Camurri e il Vicepresidente Nicolò Zanon.

Il professor Zanon ha osservato come la prima garanzia della libertà di pensiero sia rappresentata dalla separazione dei poteri, che ne evita la concentrazione in un solo titolare, organo o persona, che potrebbe altrimenti essere portato ad abusarne. Ha poi fatto riferimento all'articolo 21 della Costituzione, che afferma il diritto di manifestare il proprio pensiero, “un pilastro della nostra Costituzione”, definito negli anni dalla Corte costituzionale con parole enfatiche: nel 1969, ad esempio, “pietra angolare dell'ordine democratico”; nel 1971, “il più alto forse dei diritti primari e fondamentali”; nel 1985, “cardine di democrazia nell'ordinamento generale”. Il Vicepresidente Zanon ha ricordato come la prima sentenza della Corte, la numero 1 del 1956, abbia dichiarato incostituzionale una norma proprio per contrasto con l'articolo 21 e come da allora il “giudice delle leggi” abbia difeso più e più volte questo diritto con molte pronunce importanti. Si è poi parlato di tolleranza e di come il concetto di diritto implichi anche quello di limite e quindi la libertà di espressione implichi l'accettazione delle opinioni differenti. Un riferimento è andato anche alla comunicazione attraverso i social network: una evoluzione tecnologica da governare con fiducia, “fiducia nel confronto, nelle idee, nel pluralismo”.



Daria de Pretis

59

RAI CULTURA “ALLA SCOPERTA DEL RAMO D’ORO” PUNTATA DEDICATA AL DIRITTO AL NOME E ALL'IDENTITÀ PERSONALE

Partendo dalla domanda “Chi decide come dobbiamo essere chiamati?”, il conduttore di Rai Cultura Edoardo Camurri ha portato la Vicepresidente Daria de Pretis ad affrontare diversi temi, dal linguaggio di genere all'importanza del diritto all'identità.

La professoressa de Pretis ha ricordato la sua scelta di essere chiamata “rettrice”, e non “rettore”, quando era alla guida dell'Università di Trento, prima di essere nominata giudice costituzionale: “Una piccola o grande battaglia, che mi ha fatto capire l'importanza e la forza del linguaggio”. Ha poi sottolineato quanto siano fondamentali il riconoscimento e la garanzia del diritto all'identità personale, “che ci qualifica e al tempo stesso ci differenzia dagli altri”. Il conduttore ha ricordato l'entrata in vigore nel 1975 del nuovo diritto di famiglia, che ha sancito la parità tra moglie e marito, ma non ha eliminato il principio dell'automatica trasmissione del cognome paterno ai figli. Lo ha fatto invece la Corte costituzionale con la sentenza che, nel 2022, ha dichiarato incostituzionale il principio del patronimico. Oggi – ha spiegato la Vicepresidente – viene adottata la regola dell'attribuzione al figlio dei due cognomi, secondo l'ordine deciso dai genitori, a meno di una loro diversa e concorde volontà. Ma quali sono gli elementi che nella nostra società mettono a rischio il diritto all'identità? Per la Vicepresidente de Pretis “è soprattutto l'omologazione”. “Le differenze e i diritti” – ha concluso – “sono garantiti anche dalla Corte costituzionale, che interviene se i provvedimenti legislativi soffocano la possibilità di coltivare la propria diversa identità”.

Gli eventi del 2023

Per la Corte costituzionale il 2023 è un anno intenso, ricco di incontri e appuntamenti, italiani e internazionali. Tanti gli eventi dedicati al dialogo tra Corti e giuristi di tutto il mondo e le iniziative per comunicare e diffondere, anche tra i più giovani, la cultura costituzionale.



13 GENNAIO 2023

Seminario di studi su *Corte e legislatore: tra moniti, rinvii e collaborazione*. Le relazioni tenute dai professori Paolo Carnevale, Massimo Luciani, Roberto Pinardi. Gli atti sono in corso di pubblicazione.



27 GENNAIO 2023

La Presidente Silvana Sciarra a Strasburgo interviene all'*Udienza solenne* della Corte europea dei diritti dell'uomo.



27 GENNAIO 2023

La Vicepresidente Daria de Pretis al Quirinale in rappresentanza ufficiale della Corte costituzionale per la celebrazione del *Giorno della memoria*.



3 FEBBRAIO 2023

A Palazzo Vecchio a Firenze la Presidente Sciarra rappresenta la Corte nella giornata dedicata alla memoria del professor Paolo Grossi.



28 FEBBRAIO 2023

La giudice costituzionale Emanuela Navarretta all'Università di Pisa per l'inaugurazione del 679° anno accademico con una prolusione sul tema del diritto alla salute.



2 MARZO 2023

La giudice Maria Rosaria San Giorgio tiene una *lectio magistralis* alla Scuola militare "Nunziatella" di Napoli nell'ambito delle iniziative promosse anche dal Ministero della Difesa per celebrare il 75° anniversario della Costituzione italiana.



8 MARZO 2023

La Presidente della Corte costituzionale Silvana Sciarra, la Vicepresidente Daria de Pretis e le giudici Maria Rosaria San Giorgio ed Emanuela Navarretta al Quirinale, alla cerimonia per celebrare la *Giornata internazionale della donna*.



14 MARZO 2023

I giudici Giovanni Amoroso e Stefano Petitti partecipano all'Inaugurazione dell'anno giudiziario tributario, presso la Sala della Regina di Palazzo Montecitorio.



16 MARZO 2023

A Palazzo della Consulta l'incontro con l'Unione delle comunità ebraiche italiane. Sono presenti la Presidente Silvana Sciarra, la Vicepresidente Daria de Pretis, i giudici Giovanni Amoroso, Luca Antonini, Angelo Buscema, Franco Modugno, Stefano Petitti, Giulio Prosperetti e Maria Rosaria San Giorgio.



27 MARZO 2023

A Milano, la Vicepresidente Daria de Pretis e il giudice Francesco Viganò partecipano alla *Giornata del Giurista 2023* organizzata dall'Università Bocconi. Presente anche la Presidente emerita Marta Cartabia.



28 MARZO 2023

Il giudice Giulio Prosperetti, in rappresentanza della Corte, partecipa a Roma alla Cerimonia dell'Aeronautica militare per il suo 100° anniversario di fondazione, celebrato alla presenza del Presidente della Repubblica.



5 MAGGIO 2023

Le Corti europee e il cambiamento climatico. La Presidente Silvana Sciarra interviene a Berlino ai lavori del congresso organizzato dalla Corte costituzionale federale di Germania sul tema *Climate Change as a Challenge for Constitutional Law and Constitutional Courts*. Agli incontri tra le Corti europee partecipa anche il giudice Marco D'Alberti.



15 MAGGIO 2023

A Castel Capuano, la Presidente della Corte Silvana Sciarra e i giudici Amoroso, Petitti, San Giorgio e Viganò partecipano alla cerimonia per l'inaugurazione della sede di Napoli della Scuola superiore della magistratura.



17 MAGGIO 2023

La Vicepresidente de Pretis a Montecitorio alla presentazione del volume *Potere e costituzione*. Presenti i giudici Amoroso, Antonini, Buscema, D'Alberti, Modugno, Patroni Griffi, Petitti e Prosperetti.



5 GIUGNO 2023

La Presidente Silvana Sciarra al *Festival Internazionale dell'Economia* di Torino.



16 GIUGNO 2023

Il Vicepresidente Nicolò Zanon interviene al convegno *Democrazia, pluralismo, Costituzione: per gli 80 anni di Gustavo Zagrebelsky*, organizzato dall'Università di Torino.



19 SETTEMBRE 2023

Alla presenza del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, la Presidente Silvana Sciarra e i Presidenti emeriti Giuliano Amato e Giancarlo Coraggio intervengono, nell'aula di Montecitorio, alla solenne cerimonia per il 75° anniversario dell'entrata in vigore della Costituzione. Presente l'intero Collegio della Corte.



12 OTTOBRE 2023

Magistratura contabile, garanzia per la Pubblica amministrazione. Il giudice Angelo Buscema interviene a Palermo, a Palazzo Sclafani, alla prima sessione del convegno di studi *Giustizia al servizio del Paese* organizzato dalla Corte dei conti. Interventi anche della Presidente Sciarra, della Vicepresidente de Pretis e del giudice Amoroso.



8 NOVEMBRE 2023

Al Presidente emerito della Corte Giuliano Amato assegnato il Premio "Giuseppe Chiarelli" nella cerimonia introdotta dal giudice Giulio Prosperetti. Interventi del Presidente emerito Giovanni Maria Flick e dell'Avvocato generale della Corte di giustizia dell'Unione europea Giovanni Pitruzzella.



10 NOVEMBRE 2023

La Presidente Silvana Sciarra interviene a Bruxelles alla *Conferenza dei Presidenti delle Corti costituzionali dei Paesi membri dell'Unione europea*.



12 NOVEMBRE 2023

Augusto Antonio Barbera, Presidente facente funzioni della Corte costituzionale, interviene alla tavola rotonda sul tema *I primi venti anni del Collegio Garante: bilancio e prospettive*, che si è svolta nell'Aula magna dell'Università degli studi della Repubblica di San Marino.



28 NOVEMBRE 2023

I giudici costituzionali Amoroso e Viganò intervengono al convegno per i 100 anni della Corte di cassazione sul tema *Corte di cassazione e Corte costituzionale*. Ai lavori partecipano il Presidente facente funzioni Barbera e i giudici Prosperetti, Petitti, Navarretta, San Giorgio, D'Alberti, Sciarrone Alibrandi.



28 NOVEMBRE 2023

I giudici Angelo Buscema e Luca Antonini partecipano all'Università Ca' Foscari di Venezia al *VI Convegno nazionale di contabilità pubblica*.

L'Istituzione e i suoi uffici

Dietro le quinte della Corte



Il Segretario generale della Corte Umberto Zingales

SEGRETERIO GENERALE

È il vertice dell'Amministrazione, di cui ha la rappresentanza. Assiste il Presidente, l'Ufficio di Presidenza e i Giudici nell'organizzazione e funzionamento della Corte e sovrintende a tutti i Servizi e gli Uffici. Da novembre 2021 è Segretario generale il consigliere Umberto Zingales.

UFFICIO DEL MASSIMARIO

Il Massimario compila le massime delle sentenze e delle ordinanze della Corte costituzionale; ne predispone la raccolta ufficiale e ne cura la pubblicazione; effettua, d'intesa con gli assistenti di studio del Presidente, il controllo formale dei testi approvati delle pronunce, sulla base dei criteri redazionali indicati dalla Corte.

SERVIZIO AFFARI GENERALI E PERSONALE

È l'Ufficio di amministrazione del personale di ruolo e di quello comunque in servizio presso la Corte, nonché dei pensionati.

UFFICIO RUOLO

È un Ufficio della Corte costituzionale alle dirette dipendenze del Presidente. Ha il compito di studiare, in via preliminare, ordinanze e ricorsi. Affianca il Presidente nell'assegnazione ai giudici delle cause e nella fissazione della loro trattazione in udienza pubblica e in camera di consiglio.

SERVIZIO CANCELLERIA

È in questo Ufficio che comincia il processo costituzionale perché qui vengono trasmessi (dal 3 dicembre 2021 mediante la piattaforma e-Cost) gli atti di promovimento dei giudizi, dei quali la Cancelleria, alle dirette dipendenze del Presidente della Corte costituzionale, cura i successivi adempimenti.

SERVIZIO RAGIONERIA

Gestisce il bilancio della Corte e ha la responsabilità del controllo amministrativo-contabile sui contratti, sugli atti di spesa e sui provvedimenti relativi al personale.

SERVIZIO STUDI

Svolge compiti di analisi, ricerca e documentazione sulla giurisprudenza, sulla dottrina e sulla legislazione costituzionale e di interesse costituzionale, anche straniera, in funzione dell'attività giurisdizionale e degli impegni istituzionali della Corte. Ne cura altresì l'attività di comunicazione in lingua inglese.

UFFICIO COMUNICAZIONE E STAMPA

Gestisce, secondo le direttive del Presidente, la comunicazione e le relazioni con la stampa, anche con l'utilizzo del sito istituzionale e dei social network della Corte.

SERVIZIO PROVVEDITORATO

Predisporre i contratti che interessano il funzionamento e l'attività della Corte e si occupa della manutenzione ordinaria delle sedi e dei beni artistici e storici della Corte.

SERVIZIO BIBLIOTECA

Possiede prestigiosi Fondi librari e promuove l'implementazione del patrimonio bibliografico. Conserva circa 145 mila volumi. Svolge un lavoro di ricerca finalizzato anche all'attività giurisdizionale della Corte e di documentazione nazionale e internazionale. La biblioteca, inoltre, ospita incontri destinati ad un pubblico di studiosi.

UFFICIO CERIMONIALE

Cura la partecipazione del Presidente, dei Vicepresidenti, dei Giudici e del Segretario generale a manifestazioni pubbliche nonché allo svolgimento delle cerimonie e alle visite di cortesia e protocollari.

COMANDO CARABINIERI CORTE COSTITUZIONALE

Svolge servizi di tutela nei confronti del Presidente della Corte e di vigilanza e sicurezza nei confronti dei giudici costituzionali, per quel che riguarda le attività istituzionali e le varie sedi della Consulta.



Notizie e attività
della Corte costituzionale su:
www.cortecostituzionale.it
Twitter, Instagram e YouTube

Pubblicazione a cura
dell'Ufficio comunicazione e stampa
della Corte costituzionale

Progetto e direzione editoriale

Dino Martirano

Progetto grafico

Altri paesaggi

Hanno collaborato

Francesco Bianco
Maria Grazia Carianni
Anna Desideri
Andrea Giovalè
Francesca Menna

Si ringraziano

Segreteria generale
Servizio studi
Servizio cancelleria
Ufficio ruolo
Ufficio del massimario

Crediti fotografici

Ettore Ferrari (ANSA)
Giuseppe Lami (ANSA)
Luigi Narici

L'illustrazione a pagina 55, di Serena Riglietti,
è estratta dal libro "La Costituzione raccon-
tata ai bambini" di Anna Sarfatti per gentile
concessione di Mondadori

Finito di stampare nel mese di marzo 2024

Nella terza di copertina, dall'alto, da sinistra a destra, gli ultimi dieci Presidenti emeriti della Corte costituzionale:
Gaetano Silvestri, Giuseppe Tesaro, Alessandro Criscuolo, Paolo Grossi, Giorgio Lattanzi, Marta Cartabia, Mario
Rosario Morelli, Giancarlo Coraggio, Giuliano Amato, Silvana Sciarra



